



Comune di Anguillara Veneta

Provincia di Padova
35022 – Piazza A. De Gasperi, 7

Ufficio Anagrafe 049/5387016
Ufficio Tecnico 049/5387346
Uffici Amministrativi 049/5387001
C.F. 80012420289
P. I.V.A. 01472800281

AVVISO PUBBLICO

Misure urgenti, connesse all'emergenza da COVID-19, disposte dal Governo per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106). ART. 53 DECRETO SOSTEGNI BIS.

1.PREMESSA

Il presente bando viene pubblicato in attuazione delle misure urgenti, connesse all'emergenza da COVID-19, disposte dal Governo per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106). Si tratta del c.d. Decreto Sostegni bis. L'art. 53 del decreto dispone la realizzazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche tramite appositi fondi destinati ai Comuni. Il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 24 giugno 2021, prevede a favore del Comune di Anguillara Veneta l'importo di € 34.898,01. Con il presente bando, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 20.12.2021 il Comune di Anguillara Veneta esprime l'intenzione di fornire ai propri cittadini un contributo utilizzabile per ciascuno dei fini stabiliti dalla norma, secondo quanto segue:

A) €14.320,22 Fondo per la solidarietà alimentare

B) € 18.000,00 Fondo per il pagamento delle utenze domestiche

B) € 2.577,79 Fondo per il pagamento dei canoni di locazione

L'Amministrazione comunale

RENDE NOTO

Che a decorrere dal **17.01.2022** e **sino ad esaurimento fondo destinato**, i cittadini residenti nel Comune di Anguillara Veneta in possesso dei requisiti di seguito specificati possono presentare domanda per accedere all'erogazione di contributi di solidarietà alimentare e contributi economici di sostegno per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche (elettricità, riscaldamento, consumi idrici e spese condominiali degli immobili condotti in locazione);

1. Requisiti generali di ammissione ai contributi destinati alla “solidarietà” di cui al D.L 73/2021.

Possono presentare domanda i cittadini che si trovano nelle seguenti situazioni:

- Siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione Europea ed in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- Abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Anguillara Veneta;
- Non svolgere ciascun componente il nucleo familiare qualsiasi e qualsivoglia attività lavorativa in violazione delle norme fiscali e contributive;

Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

La perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l’ammissione deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio e comporta prima della conclusione del procedimento l’esclusione della domanda, mentre successivamente all’erogazione del contributo comporta la decadenza della sovvenzione e l’obbligo di restituzione del contributo;

2. Requisiti specifici per il sostegno al pagamento del canone di locazione

L’accesso ai contributi per il sostegno al pagamento del canone di locazione è consentito ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 1) e che siano:

- In possesso di un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al DPCM N. 159/2013), ordinario o corrente, in corso di validità il cui importo non sia superiore ad € 15.000,00;
- che il proprio nucleo familiare convivente è composto da n..... persone di cui: n. minori da 0 a 3 anni;
- che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. _____ componenti con disabilità accertata ai sensi della Legge 104/92 art 3 co 3;
- che il proprio nucleo familiare NON è beneficiario di Reddito di Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza;
- che il proprio nucleo familiare è beneficiario di Reddito di Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza con importo pari ad €
- Titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare con l’esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili).
- I predetti soggetti dovranno essere tenuti a corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l’immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare;
- NON sottoposti a procedure di rilascio per morosità dell’immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare.
- I richiedenti inoltre non dovranno essere titolari di ulteriori contratti di locazione ad uso abitativo secondario (seconda casa).

I suddetti richiedenti, inoltre, dovranno dichiarare:

- Di non avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare anagrafico di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio anche temporanea.
- Il requisito di non avere la titolarità dei sopra indicati diritti non si applica quando i componenti del nucleo familiare siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ma rientrino in una delle seguenti fattispecie:
 - essere coniuge legalmente separato o divorziato o genitore naturale che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, non ha la disponibilità dell'alloggio familiare;
 - essere contitolare parziale e comunque con una quota non superiore al 50% di immobile e non avere la disponibilità dell'alloggio.

3. Requisiti specifici per il pagamento delle utenze domestiche.

L'accesso ai contributi per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche (elettricità, riscaldamento, consumi idrici e spese condominiali degli immobili condotti in locazione) è concesso ai soggetti che dimostrino di essere titolari delle utenze oggetto della sovvenzione (un solo componente per nucleo familiare) oltre al possesso dei requisiti di cui al punto 1) inoltre si deve essere in possesso di un'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al DPCM N. 159/2013), ordinario o corrente, in corso di validità il cui importo non sia superiore ad € 15.000,00;

4. Requisiti specifici per l'accesso al contributo di solidarietà alimentare

L'accesso ai contributi di solidarietà alimentare è concesso ai soggetti titolari dei requisiti di cui al punto 1) oltre ai seguenti a seconda del caso:

- non aver presentato domanda presso altri Comuni italiani per ottenere l'assegnazione di buoni spesa del fondo di solidarietà alimentare;
- che il proprio nucleo familiare convivente è composto da n..... persone di cui: n. minori da 0 a 3 anni;
- essere o non essere proprietario di immobili (con esclusione della casa di abitazione);
- di trovarsi nella seguente condizione di bisogno a causa dalla situazione emergenziale in atto (COVID-19):
 - perdita del lavoro dipendente
 - perdita del lavoro autonomo
 - riduzione del lavoro
 - altro (specificare)
- che nel proprio nucleo familiare almeno un componente è rimasto senza lavoro e non percepisce alcuna indennità e/o altro ammortizzatore sociale e/o altre misure analoghe di sostegno al reddito (A tali nuclei familiari sono assimilati coloro che hanno perso il lavoro negli anni precedenti all'emergenza COVID-19, non percepiscono alcuna indennità e/o altro ammortizzatore sociale e che sono tuttora disoccupati, purché in possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) in corso di validità
- di essere nucleo familiare o persona singola priva di alcun reddito;
- che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. _____ componenti con disabilità accertata ai sensi della Legge 104/92 art 3 co 3;
- che il proprio nucleo familiare NON è beneficiario di Reddito di Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza;

- che il proprio nucleo familiare è beneficiario di Reddito di Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza con importo pari ad €
- di essere nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per criticità, fragilità o multi problematicità, in questo caso sono compresi:
 - nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
 - presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
 - nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico;

5. Data di possesso dei requisiti

Tutti gli ulteriori requisiti previsti agli artt 1,2,3,4 per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. La perdita anche di uno solo degli ulteriori requisiti per l'ammissione al contributo deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Servizi sociali Comunale.

6. Nucleo familiare

Il nucleo familiare è determinato d'ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico risultante dall'anagrafe comunale. Tutti i dati anagrafici considerati nell'istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli risultanti dall'anagrafe comunale.

7. Criteri per la determinazione del contributo

In attuazione dell'articolo 53 del Decreto-legge n. 73 del 25/05/2021 e del decreto ministeriale 24/6/2021 il contributo teorico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum ripetibile trascorsi **60 giorni** dalla precedente istanza (farà fede la data di protocollo comunale della precedente istanza) per accedere ai buoni di solidarietà alimentare e al contributo economico di sostegno per il pagamento del canone di locazione mentre si potrà accedere **una sola volta** al contributo per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche.

9. Determinazione degli importi dei contributi

La determinazione del contributo teorico erogabile sulla base dell'entità e tipologia del nucleo familiare è calcolata come segue:

a) Misure di Solidarietà alimentare

- € **100,00** per un nucleo familiare composto da **una sola persona**;
- € **200,00** per un nucleo composto da **due persone**;
- € **300,00** per un nucleo composto da **tre persone**;
- € **400,00** per un nucleo composto da **quattro o più persone**.

b) contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche

L'importo del contributo per il pagamento delle utenze domestiche viene stabilito sulla base delle seguenti soglie di ISEE:

Condizione economica	Importo del contributo "Bonus bollette"
ISEE da euro 0,00 a 10.000,00	n. 8 buoni bolletta del valore unitario di 40,00 €
ISEE da euro 10.000,00 a 15.000,00	n. 6 buoni bolletta del valore unitario di 40,00 €

c) contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione

Sulla base della documentazione presentata in fase di istanza di concessione del contributo, che attesta una morosità o l'onere economico mensile da corrispondere per la locazione dell'immobile al quale il richiedente non è in grado di provvedervi autonomamente, la Commissione consiliare assistenza valuterà l'ammontare del contributo erogabile e questo sarà trasferito al richiedente sottoforma di contributo economico assistenziale.

10. Modalità e termine di presentazione delle domande

La domanda dovrà essere presentata compilando l'apposito modulo di domanda e successivamente consegnandolo a mano c/o l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Anguillara Veneta oppure inviandola al seguente indirizzo mail protocollo@comune.anguillaraveneta.pd.it.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente **DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA:**

a) Misure di Solidarietà alimentare

1. Copia documento d'identità in corso di validità del richiedente;
2. carta/permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità, o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo, in questo caso allegare anche permesso scaduto (solo per i cittadini non comunitari).
3. Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) in caso di componenti il nucleo familiare in stato di disoccupazione antecedente la situazione emergenziale.

b) contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche

1. Copia documento d'identità in corso di validità del richiedente;
2. carta/permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità, o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo, in questo caso allegare anche permesso scaduto (solo per i cittadini non comunitari).
3. Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al DPCM N. 159/2013), ordinario o corrente, in corso di validità il cui importo non sia superiore ad € 15.000,00;
4. Ultima bolletta di elettricità, riscaldamento, consumi idrici o spese condominiali degli immobili condotti in locazione dalla quale sia possibile verificare l'intestazione delle utenze;

c) contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione

1. Copia documento d'identità in corso di validità del richiedente;
2. carta/permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità, o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo, in questo caso allegare anche permesso scaduto (solo per i cittadini non comunitari).
3. Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al DPCM N. 159/2013), ordinario o corrente, in corso di validità il cui importo non sia superiore ad € 15.000,00;
4. Documentazione attestante la morosità o la quota del canone di locazione al quale non si riesce a adempiere autonomamente (fattura e/o bollettino);

Le domande presentate e prive dei requisiti e della documentazione obbligatoria verranno rigettate.

Eventuali integrazioni richieste alla domanda presentata dovranno essere prodotte, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di integrazione pena il rigetto definitivo della domanda.

11. Esame delle domande

La Commissione consiliare di assistenza procederà all'istruttoria delle domande a cadenza mensile e l'Ufficio Servizi Sociali si riserva di chiedere informazioni o chiarimenti al richiedente ovvero di effettuare verifiche in ordine alla completezza, alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni rese. La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione comporta l'esclusione della domanda.

12. Erogazione del contributo

Le somme attribuite per gli interventi di aiuto nel **campo alimentare** e dei generi di prima necessità verranno trasferite al beneficiario mediante la consegna al medesimo di buoni alimentari spendibili presso l'esercizio commerciale Despar sito in Via Roma 130, 35022 Anguillara Veneta.

Per quanto riguarda i benefici legati al **pagamento dei canoni di locazione**, invece, si provvederà ad erogarli esclusivamente tramite accredito sul conto corrente bancario o postale o su una carta alla quale è associato un Codice IBAN, intestata al richiedente indicato nella domanda.

Per quanto riguarda i benefici legati al **pagamento delle utenze domestiche** si provvederà ad erogare "buoni bolletta" cartacei utilizzabili c/o la Tabaccheria sita in Viale Chiesa 7, 35022 Anguillara Veneta. Rispetto a questo contributo si specifica che, se l'ammontare dell'importo delle utenze domestiche da saldare supera l'importo del contributo "buoni bolletta" erogato, la differenza è a carico del soggetto pagante e così pure i costi di commissione da corrispondere.

13. Controlli e verifiche

La sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici sopra specificati andrà resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con assunzione in capo al dichiarante della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 495 del c.p. in caso di falso.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati.

A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale dell'interessato, il Comune procede a norma di legge.

Il Sindaco
Ing. Buoso Alessandra